

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1516

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODEO, FERRARI MARTE, ANDÒ, ALBERINI,  
BABBINI, REINA**

*Presentata il 13 marzo 1980*

Modifica dell'articolo 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,  
concernente norme per l'ordinamento della professione di  
consulente del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione di consulente del lavoro acquisisce con la recente legge 11 gennaio 1979, n. 12, una normativa adeguata e più rispondente ai compiti impegnativi che vengono attribuiti a questa categoria di professionisti.

La recente normativa infatti disciplina l'ambito della competenza professionale, prevede per l'iscrizione agli albi professionali e le relative attribuzioni nuove modalità e particolari requisiti, innova, rispetto alla precedente legislazione, sia perché dispone che l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro sia rilasciato dagli ispettorati regionali del lavoro previo superamento di esami di Stato da svolgersi innanzi ad apposite commissioni regionali e sia perché richiede, agli aspiranti, il possesso di un titolo

di studio di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o la laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o scienze politiche, nonché un periodo di praticantato della durata di almeno due anni.

Tali norme indubbiamente restrittive specie per quanto attiene al titolo di studio richiesto, tendono ad assicurare una più qualificata selezione degli aspiranti a tale attività professionale, ma evidenziano una disparità di trattamento rispetto a situazioni esistenti precedentemente all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Più opportuna dunque, a parere dei proponenti, sarebbe stata l'emanazione di una norma transitoria per disciplinare le

situazioni precedenti e che in sostanza non apparisse discriminatoria per una parte consistente di professionisti. L'articolo 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, contiene infatti una norma transitoria che fa salvi esclusivamente i diritti di quei professionisti che fossero già iscritti all'albo al momento dell'entrata in vigore della legge ed ai quali riconosce la validità della iscrizione in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione. Nulla dispone invece in favore di quanti pur avendo conseguito — in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge — l'autorizzazione all'esercizio della professione in seguito ad esami superati presso gli Ispettorati provinciali del lavoro, non si iscrissero, all'atto della conseguita autorizza-

zione, all'albo e non possono utilizzare la autorizzazione stessa perché la normativa vigente nega ad essa ogni validità.

In sostanza la legge 11 gennaio 1979, n. 12, mentre detta nuove disposizioni per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro disconosce ogni validità ad autorizzazioni legittimamente conseguite anteriormente alla sua entrata in vigore e lede quindi dei diritti acquisiti in contrasto con lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione.

È pertanto necessario provvedere alla emanazione di una norma transitoria che limitatamente al 31 dicembre 1981 riconosca validità ai certificati di abilitazione rilasciati dagli Ispettorati provinciali del lavoro, ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1981 è sufficiente il possesso di certificati di abilitazione di cui al primo comma del precedente articolo 3, rilasciati dal 1° gennaio 1975 dagli Ispettorati provinciali del lavoro, per la iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro ».